



25912/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

25912

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Udienza pubblica

Dott. Mario Sossi	Presidente
1. Dott. Paolo Bardovagni	Consigliere
2. Dott. Antonio Marchese	Consigliere
3. Dott. Stefano Salvatore Campo	Consigliere
4. Dott. Umberto Giordano	Consigliere

in data 18 dicembre 2003

SENTENZA

N. 1297/03

ha pronunciato la seguente

REGISTRO GENERAL

S E N T E N Z A

N. 32493/2003

sul ricorso proposto da

- **GARZANTI Angela**, nata a Firenze il 23 giugno 1967,

avverso

la sentenza emessa il 6 maggio 2003 dal Tribunale di Firenze;

- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in

F A T T O

Con sentenza del 6 maggio 2003, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha condannato Angela Garzanti alla pena di Euro 200,00 di ammenda dopo averla dichiarata colpevole, ritenuta l'ipotesi di lieve entità, del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un apparecchio con impugnatura a impulsi elettrici ad alto voltaggio, atto all'offesa.

Avverso tale decisione, la Garzanti ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.

- Osserva in

D I R I T T O

Con i motivi di impugnazione, la ricorrente denuncia:

1. l'erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, sostenendo che, nel caso in esame, non ricorrevano gli elementi dell'assenza di un giustificato motivo e le circostanze di luogo e di tempo tali da rendere l'oggetto utilizzabile per l'offesa alla persona;
2. l'assoluta carenza e manifesta illogicità della motivazione su detti punti;
3. il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
4. l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., avendo il Tribunale escluso la prescrizione del reato.

Le prime due censure sono infondate.

Ed invero, bisogna tener presente che, agli effetti della legge penale, è da considerare arma qualsiasi strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (art. 585, cpv., cod. pen.), sicché l'oggetto in questione (apparecchio che manda scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio che sia), essendo naturalmente destinato, sia pure per ragioni di difesa personale, ad offendere l'eventuale aggressore e non essendo ipotizzabili altre destinazioni, è da considerare arma a tutti gli effetti, il cui porto non autorizzato (fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa) è vietato a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, a nulla rilevando la sussistenza del giustificato motivo e delle circostanze di tempo e di luogo, di cui al secondo comma della stessa disposizione, che riguardano non le armi, ma gli oggetti atti ad offendere (cosiddette armi improprie).

Parimenti infondato è il quarto motivo.

Ed invero, il reato in questione è astrattamente sanzionato con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, a nulla rilevando che, in concreto, sia stato riconosciuto il fatto di lieve entità (peraltro riferibile ai soli strumenti atti ad offendere e perciò erroneamente ritenuto nel caso in esame), sicché il termine per la prescrizione è quello di tre anni previsto dall'art. 157, comma 1, n. 5. cod. pen., elevabile, in presenza di atti interrottivi, a quattro anni e sei mesi.

È, invece, fondata, nei sensi di seguito specificati, il terzo motivo.

Ed invero, non v'è dubbio che l'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito qualora sia inevitabile, e quindi incolpevole, facendo venir meno l'elemento soggettivo del reato, anche se contravvenzionale. Ed è evidente che, per il cittadino comune, specie se

non fornito di specifiche competenze, tale condizione deve ritenersi sussistente allorché lo stesso abbia assolto al dovere di informazione con la normale ed ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi d'informazione, d'indagine e di ricerca che ciascuno ha a disposizione (vedi: Sez. 1, Sent. n. 10167 del 6 ottobre 1995, Rv. 202541).

Orbene, nel caso in esame, nessuna indagine è stata compiuta in tal senso in sede di merito, pur trattandosi di un'arma non di uso comune che, per le sue caratteristiche, ben poteva ingenerare dubbi sulla liceità del suo porto.


Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al medesimo Tribunale di Firenze.

P . Q . M .

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, addì 18 dicembre 2003.

L'estensore



Il Presidente

